

presso l'area ex Torpediniere di Mar Piccolo, nonché di riqualificazione dell'intera area – fronte mare e retro porto - della stazione ex Torpediniere per attività turistica e commerciale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020 al progetto «Ampliamento della stazione navale in Mar Grande» nell'ambito del CIS per l'area di Taranto.

1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, è disposta l'assegnazione di 79,2 milioni di euro per la realizzazione del progetto «Ampliamento della Stazione navale in Mar Grande» descritto in premessa. Tale progetto sarà inserito come nuovo intervento nell'ambito del CIS per l'area di Taranto, nella prima seduta utile del Tavolo istituzionale permanente.

1.2 L'assegnazione dell'importo è funzionale alla sottoscrizione di un Accordo tra amministrazioni per l'impegno a completare il più ampio progetto di ammodernamento della stazione navale in Mar Grande e per la dismissione dagli usi militari e il recupero e la valorizzazione culturale e turistica dell'area «Ex Stazione Torpediniere» nel Mar Piccolo di Taranto e la contestuale riallocazione di funzioni della Marina militare italiana, nell'ambito degli interventi previsti dal decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto».

1.3 Il profilo finanziario annuale è il seguente:

- a) anno 2021: 2,8 milioni di euro;
- b) anno 2022: 8,5 milioni di euro;
- c) anno 2023: 20,7 milioni di euro;
- d) anno 2024: 23,6 milioni di euro;
- e) anno 2025: 23,6 milioni di euro.

1.4 Le modalità attuative e di monitoraggio saranno definite nell'ambito del CIS, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.

Roma, 28 luglio 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1434

20A06675

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2020.

Disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 124-novies, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. (Regolamento n. 46).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;


Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e successive modifiche ed in particolare l'art. 124-novies, comma 3 che prevede specifici obblighi regolamentari in capo all'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare l'art. 47-duodecies che conferisce all'IVASS il potere di emanare disposizioni di attuazione in tema di trasparenza degli investitori istituzionali del settore assicurativo in conformità all'art. 124-novies, comma 3, del TUF;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'istituto;



Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all'IVASS;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Indice

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico

Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno)

Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 6 (Pubblicazione e entrata in vigore)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 47-*octies*, comma 2, 47-*duodecies*, comma 2, 191, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché dell'art. 124-*novies*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

b) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria;

c) «investitore istituzionale assicurativo»: un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'attività nei rami vita, ai sensi dell'art. 2, commi

1 e 2, del codice che investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Capo II

DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

Art. 4.

Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno.

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all'art. 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.

3. Le informazioni di cui all'art. 124-*quinquies*, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

4. Le informazioni di cui all'art. 124-*quinquies*, comma 3, del TUF, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate con le modalità e nei termini indicati ai commi 2 e 3.

5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 124-*quinquies*, comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgono di gestori di attivi, di cui all'art. 124-*quater*, comma 1, lettera *a*) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.



Art. 5.

Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi.

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124-*sexies*, comma 1, del TUF, riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passività, in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi.

2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all'art. 124-*quater*, comma 1, lettera *a*) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124-*sexies*, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l'accordo di gestione.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

4. Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui agli

articoli 47-*septies* e seguenti del codice, salvo che siano esclusi dall'obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del codice e delle relative norme di attuazione.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalità dallo stesso individuate, le informazioni previste dall'art. 4, commi 1 e 4 e dall'art. 5 entro il 28 febbraio 2021.

Art. 7.

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 novembre 2020

Il Presidente: FRANCO

20A06676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Fibrilotte», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 695/2020 del 18 novembre 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: FIBRICLOTTE;

confezione: A.I.C. n. 044380018 - «1,5 g/100 ml polvere e solvante per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro di solvante da 100 ml + sistema di trasferimento;

titolare A.I.C.: Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies con sede legale in 3 Avenue des Tropiques ZA de Courtaboeuf - 91940 Les Ulis - Francia;

procedura decentrata;

codice procedura europea: DE/H/1946/001/R/001;

codice pratica FVRMC/2020/67,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 dicembre 2020, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06680

